

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5104 del 06/10/2022
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. DINIEGO MODIFICA NON SOSTANZIALE Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1086 del 04/03/2022, intestata a CERACARTA - S.P.A. per lo stabilimento di produzione carte speciali, pressosensibili, fotografiche sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5348 del 05/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. DINIEGO MODIFICA NON SOSTANZIALE Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1086 del 04/03/2022, intestata a CERACARTA - S.P.A. per lo stabilimento di produzione carte speciali, pressosensibili, fotografiche sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 12

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1086 del 04/03/2022 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CERACARTA - S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione carte speciali, pressosensibili, fotografiche sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 12”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 10/03/2022;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata da **CERACARTA - S.P.A.** ad Arpae in data 20/07/2022, acquisita al PG/2022/120932 del 21/07/2022, relativa alle emissioni in atmosfera ed inerente in particolare la richiesta di esenzione dall'effettuazione del monitoraggio periodico annuale per il parametro Ozono di cui alla emissione in atmosfera E1 “Produzione carta diagrammata – macchine da stampa”, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraindicata;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Arpae PG/2022/132757 del 10/08/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta ed all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Tenuto conto che in data 19/09/2022 il Responsabile dell'endo-procedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha comunicato all'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali i motivi ostativi all'accoglimento della comunicazione di modifica non sostanziale sopracitata;

Atteso che pertanto con Nota Arpae PG/2022/152914 del 19/09/2022, sono stati comunicati alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento della modifica non sostanziale, ed in particolare è stato specificato quanto segue: *“(...) si esprime **parere contrario** alla richiesta avanzata con la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA del 20/07/2022, acquisita al protocollo PG/2022/120932 del 21/07/2022, di esenzione dall'obbligo del monitoraggio periodico annuale dell'inquinante Ozono alla **emissione E1**, dal momento che i risultati delle analisi effettuate dalla Ditta in fase di messa a regime per l'Ozono (0,82 - 0,54 - 0,73 mg/Nmc), ben lungi dall'essere confrontabili con i valori di fondo normalmente riscontrabili nell'aria ambiente, confermano la necessità di mantenere il valore limite di emissione per l'Ozono (1 mg/Nmc) all'emissione E1 e la necessità di effettuare i monitoraggi con frequenza annuale all'emissione per detto inquinante. (...)”*;

Considerato che l'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. dispone che nei procedimenti ad istanza di parte l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi agli istanti i motivi che ostano l'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti;

Visto che in riscontro alla sopracitata comunicazione a tutt'oggi non è pervenuta alcuna osservazione e/o documentazione da parte della ditta;

Viste le conclusioni istruttorie del 05/10/2022 a firma del Responsabile dell'endoprocedimento

“Autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ad oggetto: “Rapporto istruttorio emissioni in atmosfera per non accoglimento di comunicazione di modifica non sostanziale.”, ove si dà atto del mancato superamento dei motivi ostativi all'accoglimento della comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta e viene specificato in particolare quanto segue:

“(…) **Evidenziato** in particolare che al punto 8. del paragrafo D “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A, è prescritto quanto di seguito riportato:

8. “Per quanto riguarda l'emissione E1, qualora anche da uno solo dei certificati analitici dei monitoraggi effettuati in fase di messa a regime richiesti al precedente punto 7. risultino concentrazioni di inquinanti superiori a 1/10 dei valori limite prescritti, la Ditta dovrà successivamente provvedere ad effettuare il monitoraggio con una periodicità almeno annuale con riferimento agli inquinanti che presentano tale superamento, con le stesse modalità indicate per E2, E4 ed E11 al precedente punto 7. Nel caso in cui dai certificati analitici dei monitoraggi effettuati in fase di messa a regime non risultino tali superamenti la Ditta non dovrà effettuare successivi monitoraggi periodici”;

(…) **Tenuto conto** che in occasione dei monitoraggi effettuati sulla emissione E1 dalla Ditta in fase di messa a regime nelle date 08 giugno, 09 giugno e 17 giugno 2022, come prescritto al punto 6. del paragrafo D “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A, sono state misurate le seguenti concentrazioni per gli inquinanti:

- Ozono - 0,82 mg/Nmc, 0,54 mg/Nmc e 0,73 mg/Nmc a fronte di un valore limite pari a 1 mg/Nmc;
- Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) - 0,95 mg/Nmc, 0,76 mg/Nmc e 0,67 mg/Nmc a fronte di un valore limite pari a 50 mg/Nmc;

Considerato che, sulla base della relazione tecnica del 19/09/2022 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE, il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in data 19/09/2022 ha comunicato all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali i motivi ostativi all'accoglimento della comunicazione di modifica non sostanziale del 20/07/2022 PG/2022/120932, inerente alla richiesta di esenzione dall'effettuazione del monitoraggio periodico annuale per il parametro Ozono;

(…) **Visto** che la Ditta a tutt'oggi non ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione del 19/09/2022 ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Evidenziato che, in assenza di osservazioni da parte della Ditta, i motivi ostativi di cui alla nota di ArpaE 19/09/2022 prot. PG/2022/152914 non vengono superati e pertanto non è accoglibile la comunicazione del 20/07/2022;

Ritenuta pertanto non accoglibile la richiesta di esenzione dall'effettuazione del monitoraggio periodico annuale per il parametro Ozono di cui alla emissione in atmosfera E1 “Produzione carta diagrammata – macchine da stampa”, contenuta nella comunicazione di modifica non sostanziale del 20/07/2022, acquisita al protocollo PG/2022/120932 del 21/07/2022;

Ritenuto pertanto necessario procedere, per le motivazioni sopra descritte, al diniego di quanto richiesto con la comunicazione di modifica non sostanziale del 20/07/2022, acquisita al protocollo PG/2022/120932 del 21/07/2022;

Ritenuto altresì necessario evidenziare che per il parametro Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) la Ditta è esentata dall'obbligo di effettuare i monitoraggi periodici all'emissione E1, dal momento che dai monitoraggi effettuati in fase di messa a regime sono state misurate concentrazioni che rispettano quanto prescritto dal punto 8. del paragrafo D “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A;

(…) si comunica all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali che permangono i motivi ostativi all'accoglimento della comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, come sopra argomentati, e pertanto si propone di procedere al diniego della stessa, senza necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione vigente.

Si ritiene comunque utile evidenziare alla Ditta che la prescrizione 8. stabilisce, a seguito delle risultanze dei monitoraggi effettuati in fase di messa a regime, che per l'emissione E1 debba essere effettuato il monitoraggio periodico annuale per il parametro "Ozono" e non per il parametro "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale).";

Atteso che, per quanto sopra esposto, la comunicazione di modifica non sostanziale proposta non viene accolta e conseguentemente non si procede all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1086 del 04/03/2022, che rimane confermata in toto;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- 2. Di DINIEGARE** l'accoglimento della comunicazione di modifica non sostanziale di AUA presentata dalla ditta, inerente la richiesta di esenzione dall'effettuazione del monitoraggio periodico annuale per il parametro Ozono di cui alla emissione in atmosfera E1 "Produzione carta diagrammata – macchine da stampa" di cui all'ALLEGATO A vigente, acquisita da Arpae al PG/2022/120932 del 21/07/2022 e, conseguentemente di non procedere all'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1086 del 04/03/2022.
- 3. DI CONFERMARE** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-1086 del 04/03/2022.
- 4.** Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 5.** Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.